



FBA

Fondo Banche Assicurazioni

Avviso 4-2009

Piani aziendali, settoriali e territoriali

1. Attività finanziabili

- 1.1. Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale Fondo Banche Assicurazioni (di seguito FBA), reso operativo con D.M. 91/V/2008 del 16 aprile 2008 del Ministero del Lavoro, pubblicato in G.U.R.I. n. 111 del 13 maggio 2008, promuove il presente Avviso per sostenere e finanziare azioni finalizzate all'erogazione di formazione continua mediante piani aziendali, settoriali e territoriali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo dell'occupabilità, dell'adattabilità e delle competenze dei lavoratori/lavoratrici, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.
- 1.2. L'Avviso avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga o conclusione anticipata deliberata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

2. Risorse finanziarie

- 2.1. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è di € 40.000.000,00 (quaranta milioni di Euro).
- 2.2. Nel caso in cui la richiesta complessiva delle risorse dei Piani ammessi a finanziamento superi la disponibilità economica del presente Avviso, il Fondo si riserva la possibilità di finanziare a scorrimento i Piani presenti in graduatoria con ulteriori risorse.

3. Importo del finanziamento

- 3.1. Il parametro di finanziamento erogato dal Fondo per un'ora di formazione per lavoratore (costo ora/allievo) è fissato in € 30,00.
- 3.2. Misure propedeutiche o accompagnatorie potranno essere finanziabili per un importo aggiuntivo al finanziamento per le attività di formazione continua fino un massimo del 20% del finanziamento medesimo.
- 3.3. Fino al 10 settembre 2009 saranno ammesse a finanziamento attività pregresse

purché svolte dopo il 1 gennaio 2009.

4. Termine delle attività formative

- 4.1. Le attività formative dovranno terminare entro 12 mesi dall'approvazione della domanda, pena la revoca o la revisione del finanziamento.

5. I Destinatari delle attività formative

- 5.1. I destinatari delle attività formative previste nei Piani presentati sono i lavoratori/lavoratrici, gli apprendisti ed i collaboratori a progetto, come previsto dall'art. 19 della Legge 2 del 2009.

6. I Soggetti Presentatori

- 6.1. Possono presentare piani aziendali i seguenti soggetti, comunque aderenti al Fondo:
- a. Singola impresa per i propri dipendenti.
 - b. Impresa Capogruppo. In questo caso, oltre che per i propri dipendenti, può presentare anche per quelli delle imprese costituenti il Gruppo.
 - c. Impresa facente parte di un Gruppo se espressamente delegata da una o più imprese del Gruppo o dalla Capogruppo. In questo caso può presentare per i propri dipendenti e/o per quelli delle imprese indicate in delega.
- 6.2. I Soggetti Presentatori elencati ai punti b. e c. possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.
- 6.3. Possono presentare piani settoriali e territoriali i seguenti soggetti:
- a. Consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile, per i propri dipendenti e per quelli delle imprese consorziate, purché aderenti al Fondo.
 - b. Le Società alle lettere c. e d. del punto 7.2, purché aderenti al Fondo.
- 6.4. I Soggetti Presentatori elencati al punto 6.3 possono presentare anche se i propri dipendenti non beneficeranno della formazione.

7. Gli Attuatori

- 7.1. Per lo svolgimento delle attività formative, le imprese beneficiarie del finanziamento possono avvalersi di strutture interne alle imprese o al Gruppo di imprese.
- 7.2. Possono inoltre avvalersi di strutture esterne (di seguito definite Attuatori), purché possiedano almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso una delle Regioni italiane.
 - b. Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37.
 - c. Società di consulenza e formazione con almeno 5 anni di presenza sul mercato e con un fatturato di almeno 1 milione di euro nell'ultimo bilancio approvato.
 - d. Società di consulenza e formazione con almeno 5 referenze di imprese del credito ed assicurative diverse da quelle coinvolte nel piano.
- 7.3. Un piano può prevedere più Attuatori.
- 7.4. Nel caso siano previste attività formative che richiedono il ricorso ad attività specialistiche, il Soggetto Presentatore potrà delegare strutture terze entro il limite del 30% del finanziamento di FBA, previa autorizzazione del Fondo.
- 7.5. Per le attività non formative, i Soggetti Presentatori possono avvalersi di società che non rientrano nei requisiti al punto 7.2.

8. Accordo sindacale

- 8.1. Per i Piani aziendali, l'Accordo sarà sottoscritto tra impresa e rappresentanze dei lavoratori di riferimento presenti in azienda appartenenti alle OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative delle Organizzazioni firmatarie dell'Accordo di costituzione del Fondo. In completa assenza delle rappresentanze sindacali in azienda, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra l'impresa e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale.

- 8.2. Per i Piani settoriali e territoriali, l'Accordo dovrà essere sottoscritto tra le imprese e le OO.SS. di categoria creditizio-finanziarie e assicurative a livello territoriale competente.
- 8.3. Qualsiasi tipologia di Accordo deve riportare il titolo del Piano e la denominazione del Soggetto Presentatore. Dovrà inoltre riportare, nell'intestazione e negli spazi per le firme, sia per la parte datoriale che sindacale, i seguenti dati:
- nominativo completo del firmatario;
 - struttura datoriale o sindacale di appartenenza;
 - incarico ricoperto;
 - titolo del Piano.

9. Aiuti di Stato

- 9.1. Le attività di formazione da realizzare nel quadro del presente Avviso si configurano come Aiuti di Stato e devono quindi rispettare il Regolamento CE n. 800/2008 del 6 agosto 2008 relativo Aiuti destinati alla Formazione oppure il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, modificato con la Comunicazione della Commissione 2009/C 16/01.
- 9.2. Le Imprese, presso le quali i lavoratori/lavoratrici destinatari delle azioni sono occupati, devono comunque garantire una quota di contributo privato obbligatorio pari almeno al 20% del valore complessivo del Piano.

10. Modalità e termini per la presentazione

- 10.1. I piani saranno presentati esclusivamente on line, accedendo alla sezione "presenta un Piano" del sito www.fondofba.it, nei primi dieci (10) giorni di ogni mese, a partire dal 1 giugno 2009, senza alcuna scadenza dei termini se non quella indicata al punto 1.2.¹

11. Ammissibilità

¹ Escluso il mese di agosto 2009.

- 11.1. Le attività di ammissibilità e valutazione saranno effettuate periodicamente.
- 11.2. Saranno ritenuti ammissibili esclusivamente i Piani:
 - a. pervenuti secondo la procedure informatica prevista;
 - b. accompagnati da un Accordo sindacale coerente con quanto indicato al Punto 8;
 - c. in cui il Soggetto Presentatore e Imprese Beneficiare risultino aderenti a FBA.
- 11.3. La mancanza anche di un solo requisito tra quelli sopra elencati, costituisce motivo di esclusione del Piano.
- 11.4. Ai Soggetti Presentatori dei Piani valutati non ammissibili sarà comunicato il motivo di esclusione.

12. Valutazione

- 12.1. Ai Piani ritenuti ammissibili verrà assegnato un punteggio quantitativo ed un punteggio qualitativo, per un totale massimo di 1000 punti, sulla base dei criteri e parametri esposti all'Allegato 1 (Griglie di Valutazione).
- 12.2. La valutazione dei Piani sarà effettuata con periodicità mensile.
- 12.3. Non saranno ritenuti finanziabili i Piani ai quali verrà attribuito un punteggio inferiore a 600/1000.

13. Procedure per l'attivazione del Finanziamento

- 13.1. Il Fondo comunicherà l'esito delle attività di ammissibilità e valutazione al Soggetto Presentatore e fornirà, qualora il Piano sia finanziato, il testo della Convenzione che dovrà essere sottoscritto dal Rappresentante Legale del Soggetto Presentatore o da un Suo delegato.
- 13.2. Il Soggetto Presentatore dovrà far pervenire la Convenzione sottoscritta, pena la revoca del finanziamento, completa della documentazione richiesta.

14. Ricorsi

- 14.1. In caso di non ammissibilità o di non finanziamento del Piano formativo, è ammesso il ricorso, da inviare entro il 10° giorno dalla pubblicazione della

graduatoria, al Consiglio di Amministrazione di FBA. Il C.d.A. esaminerà tutti i ricorsi inoltrati e delibererà in merito, a suo insindacabile giudizio.

15. Obblighi per la gestione e rendicontazione dei Piani

15.1. Gli obblighi per la gestione dei Piani sono precisati nella Convenzione e nel Regolamento per la gestione dei Piani Formativi, che costituisce parte integrante del presente Avviso.

16. Rendicontazione ed erogazione del finanziamento

16.1. L'erogazione dei finanziamenti sarà successiva all'approvazione delle rendicontazioni.

16.2. Il Fondo si riserva di richiedere al Presentatore una fideiussione a garanzia del finanziamento.

17. Monitoraggio e controllo dei Piani

17.1. Il Soggetto Presentatore, in quanto titolare del Piano, è tenuto a fornire al Fondo tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio per elaborare e tenere sotto controllo gli indicatori fisici, procedurali e finanziari delle attività previste dai Piani formativi nonché la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute secondo le indicazioni riportate nel Regolamento relativo al presente Avviso.

18. Informazioni

18.1. Per qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso è possibile contattare il Servizio Valutazione all'indirizzo: Avviso409@fondofba.it.

19. Disposizioni finali

19.1. I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di presentazione dei piani, saranno utilizzati da FBA esclusivamente ai fini del presente Avviso, della

relativa procedura di valutazione ed a scopi di statistica e di comunicazione garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con i sistemi automatici e manuali.

20. Altre informazioni

20.1. Il presente Avviso è disponibile on line sul sito istituzionale del Fondo: www.fondofba.it.

20.2. Ai sensi dell'art. 13 del testo unico sulla privacy, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

20.3. In ordine alle finalità di raccolta e trattamento dei dati ivi contenuti, FBA informa che:

- i dati sono trattati con sistemi informatici e manuali. L'accesso ai dati e le operazioni di modifica dei dati, sono consentiti al solo personale espressamente incaricato del trattamento e/o ai soggetti incaricati della valutazione e del controllo dei Piani formativi;
- le principali finalità del trattamento dei dati sono relative alla:
 - raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi inviati a FBA dalle imprese;
 - gestione dei Piani formativi;
 - formazione dell'indirizzario per l'invio delle comunicazioni ai soggetti promotori e alle imprese partecipanti, e di altro materiale su iniziative specifiche;
- il conferimento dei dati è indispensabile per la raccolta, valutazione, selezione dei Piani formativi. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di accedere ai finanziamenti erogati da FBA. Ai fini del corretto trattamento dei dati è necessario che il Responsabile del Piano comunichi tempestivamente le eventuali variazioni dei dati forniti;
- i dati possono essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni competenti (es. Regioni), a organismi preposti alla gestione e al controllo (es. revisori contabili), al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

20.4. Gli interessati hanno il diritto di conoscere quali sono i dati e come vengono

utilizzati rivolgendo una richiesta a: Fondo Banche Assicurazioni, Lungotevere dei Mellini, 17 - 00193 Roma, e-mail: avviso409@fondofba.it.

Publicato nel sito di FBA il 21 aprile 2009

Allegato 1

Griglie di Valutazione dell'Avviso 4/09

Griglie di valutazione per il Comparto Creditizio

valutazione quantitativa		
		Punt. Max
Data di adesione al Fondo entro il 31/10/2008		50
Valore, in termini percentuali, del cofinanziamento aggiuntivo ²	10 punti ogni punto percentuale	100
Capacità formativa Soggetti Presentatori ³	Giornate medie formazione pro capite	60
	% lavoratori in formazione su totale dei dipendenti	40
Aumento percentuale delle donne in formazione su donne dipendenti		30
Aumento percentuale del personale Over 45 in formazione su Over 45 dipendenti		30
Valore percentuale dei lavoratori in formazione su totale dei dipendenti o su area organizzativa		90
		400

valutazione qualitativa		
Coerenza tra piano ed avviso	Azioni di pari opportunità	30
	Azioni a favore di lavoratori/trici Over 45	30
	Piano collegato a strategie di sviluppo o a riorganizzazione	50
Qualità progettuale	Obiettivi generali, motivazioni e coerenza con e analisi delle realtà aziendali o settoriali	60
	Presenza di azioni propedeutiche	50
	Coerenza dell'impatto didattico complessivo	100
	Sistema di Valutazione e di monitoraggio	70
	Misurabilità dei risultati attesi	80
	Riconoscimento e certificazione competenze	80
	Coerenza tra azioni propedeutiche e risultati attesi	50
		600

² È escluso il costo del lavoro dei partecipanti.

³ A partire dal 2010 e comunque su finanziamenti ricevuti direttamente dal fondo FBA, le Imprese verranno valutate in base alla capacità gestionale dei finanziamenti ricevuti dal Fondo. Questa variabile sarà sostituita dalla valutazione della capacità gestionale dei finanziamenti ricevuti dal Fondo, secondo i seguenti parametri: capacità di spesa dei finanziamenti ricevuti; percentuale ore effettuate su ore previste, percentuale lavoratori coinvolti su previsti, rispetto percentuale femminile, rispetto percentuale Over 45.

Griglie di valutazione per il Comparto Assicurativo

valutazione quantitativa		
		Punt. Max
Data di adesione al Fondo entro il 31/10/2008		50
Valore, in termini percentuali, del cofinanziamento aggiuntivo ⁴	10 punti ogni punto percentuale	150
Capacità formativa Soggetti Presentatori ⁵	Giornate medie formazione pro capite	60
	% lavoratori in formazione su totale dei dipendenti	40
Aumento percentuale delle donne in formazione su donne dipendenti		50
Valore percentuale dei lavoratori in formazione su totale dei dipendenti o su area organizzativa		100
		450

valutazione qualitativa		
Coerenza tra piano ed avviso	Azioni di pari opportunità	50
	Azioni a favore di lavoratori/trici svantaggiati ¹ / Over 45	70
	Piano collegato a strategie di sviluppo o a riorganizzazione	50
Qualità progettuale	Obiettivi generali, motivazioni e coerenza con e analisi delle realtà aziendali o settoriali	60
	Presenza di azioni propedeutiche	50
	Coerenza dell'impatto didattico complessivo	100
	Misurabilità dei risultati attesi	50
	Riconoscimento e certificazione competenze	60
	Coerenza tra azioni propedeutiche e risultati attesi	60
		550

⁴ È escluso il costo del lavoro dei partecipanti.

⁵ A partire dal 2010 e comunque su finanziamenti ricevuti direttamente dal fondo FBA, le Imprese verranno valutate in base alla capacità gestionale dei finanziamenti ricevuti dal Fondo, questa variabile sarà sostituita dalla valutazione della capacità gestionale dei finanziamenti ricevuti dal Fondo, secondo i seguenti parametri: capacità di spesa dei finanziamenti ricevuti; percentuale ore effettuate su ore previste, percentuale lavoratori coinvolti su previsti, rispetto percentuale femminile, rispetto percentuale Over 45.

ⁱ Tipologie dei lavoratori svantaggiati - Reg. (CE) n. 204/2002 del 12 dicembre 2002

- i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro;
- iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile;
- iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- v) qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;
- vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;
- ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale;
- xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti.